




**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo



Al Presidente del Consiglio Regionale

Interrogazione urgente a risposta scritta

Oggetto: Blocco dei lavori per la realizzazione del Piano Regolatore Territoriale Consortile per l'agglomerato industriale di Fara Sabina (Ri), località Passo Corese, per violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" mancata procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e della L.R. 6 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

Premesso che:

- Il Piano Regolatore Territoriale Consortile per l'agglomerato industriale di Fara Sabina (Ri), località Passo Corese, (di seguito PRC), predisposto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti interessa un'area di circa 200 ettari a nord di Passo Corese conosciuta come Cures Sabini ricchissima di siti archeologici (ne vengono censiti 254 nel libro Cures Sabini della Prof.ssa Maria Pia Muzzioli);
- Il PRC prevede nella suddetta area la realizzazione di circa 10 milioni di metri cubi;
- L'area è stata oggetto di studi e indagini archeologiche condotte dalla Prof.ssa Maria Pia Muzzioli (nel 1980) e da un'équipe della British School di Roma (intorno al 2000), che hanno portato al rinvenimento di moltissimi siti del periodo arcaico e repubblicano (rinvenendo su 41 campi 25 siti, cinque volte più numerosi rispetto a quelli che la Muzzioli aveva potuto vedere 20 anni prima), come documentato dalle pubblicazioni Forma Italiae Regio IV Volumen II (Leo Olschki Editore, MCMLXXX) e "The Sabinensis Ager Revisited: a field survey in the Sabina Tiberina" (Papers of the British School at Rome, Volume LXX, 2002, pp. 99-149);
- La Regione Lazio con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato con Deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2007 n. 556, (BURL n.6 del 14 febbraio 2008, S.O. n. 14) ha classificato l'area in oggetto come vocata a Parco Archeologico, (cfr. Tavola C20);
- La Regione Lazio nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) ha censito nella Tavola B20, i numerosi siti archeologici puntuali e la loro fascia di rispetto di 100 metri;

Premesso che:

- La Conferenza di servizi conclusa il 22 novembre 2006 ha approvato i progetti definitivi del Nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese in Fara Sabina ed il progetto preliminare



**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo

- della bretella di collegamento tra la S.S. 4 dir. e la ex S.S. 313 nel Comune di Montelibretti, nonché il progetto definitivo del depuratore consortile nel Comune di Montelibretti;
- Il progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi introduceva, una serie di modifiche sostanziali e impattanti sul territorio e sull'ambiente con particolare riferimento alle zonizzazioni previste con l'originario PRC, introducendo ex novo un'area industriale tra le due carreggiate costituenti l'asse viario primario, in luogo della prevista zona adibita a "verde pubblico attrezzato", all'altezza dell'intersezione con la S.R. 313 veniva inserita una zona industriale anziché la prevista zona destinata ad "attrezzature ricreative e sportive", l'area di parcheggio veniva assorbita all'interno dell'area artigianale, internamente alle due carreggiate costituenti l'asse viario nelle vicinanze di via dei Cavalli-Ponticchio veniva inserita una zona artigianale in luogo della prevista zona adibita a "verde pubblico attrezzato" e per finire una ulteriore zona parcheggio veniva infine inserita nella fascia di rispetto perimetrale.
 - Nella Deliberazione del Consorzio del 7 marzo 2008 si rileva la variazione e sostituzione di alcuni elaborati fondamentali (planimetria lotti e piano particellare di espropri) modificati rispetto a quelli approvati in Conferenza Servizi e non trasmessi agli Enti interessati e comunque difformi rispetto al PRC originale;
 - Con Deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2008 n. 62 è stata approvata la variante al piano regolatore generale consortile adottata dall'assemblea generale del Consorzio in data 28 aprile 2005.

Considerato che:


- Il PRC è equiparabile ad un Piano Territoriale di Coordinamento, come previsto dal T.U. n. 218/78 che all'art. 51 così recita: "I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali. I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150". Principio affermato anche dai Giudici di Palazzo Spada, secondo i quali "l'equiparazione disposta dall'art. 51 comma 8 d.P.R. n. 218 del 1978 sta a significare, nulla più che i piani regolatori dei nuclei di sviluppo industriale assumono, nei confronti dei p.r.g., la stessa posizione sovraordinata che hanno, nella scala degli aumenti urbanistici, i piani territoriali di coordinamento" (Cons. St., sez. IV, 26 novembre 2001, n. 5952).

Considerato che:

- La Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio, Area 2/A4 Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, con nota prot. 164106 del 24 settembre 2007 ha rilasciato parere positivo di valutazione d'impatto ambientale;
- Nel suddetto parere sono citate le Direttive comunitarie 85/337/CE e 97/11/CE concernenti la "Valutazione di Impatto Ambientale di particolari progetti pubblici e privati";



**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo

- La Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio ha completamente ignorato l'esistenza della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" (VAS);

Considerato che:


- La Regione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto assicura l'attuazione dell'ordinamento comunitario;

Considerato che:

- La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente prevede all'articolo 13 (Attuazione della direttiva) che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004, e ne informano immediatamente la Commissione.
- In forza dell'art.2, lett. a) della Direttiva 2001/42/CE (VAS), per «piani e programmi» s'intendono, ai sensi della direttiva, i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. (Cfr. Cause riunite C-105/09 e C-110/09, del 4 marzo 2010, conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott, Terre wallonne ASBL contro Région wallonne e Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Région wallonne; Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d'État, Belgio, Direttiva 2001/42/CE Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).
- Il 29 aprile 2006 entra in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", (G. U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), TITOLO I che all'ART. 4 (contenuti e obiettivi) prescrive:
 1. Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:
 - a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi:
 - 1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
 - 2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;



**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo

2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento e loro varianti sul territorio ed e' preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.


Considerato che:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 7 (ambito d'applicazione) prescrive:
 - Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi e loro varianti o modifiche che possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
 - Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica i piani concernenti: i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
- Il 13 luglio 2006 il cosiddetto decreto "milleproroghe" (Legge 228/2006 di conversione del DL 173/2006), sposta la data di entrata in vigore della Parte Seconda (quella relativa alla VAS) del D.lgs 152/2006 al 31 gennaio 2007.
- L'Italia con sentenza C40/07 del 8 Novembre 2007 è stata condannata dall'Unione Europea per la mancata attuazione (termine ultimo di recepimento era il 21 Luglio 2004) della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica (VAS). La procedura d'infrazione avviata nel 2006, sospesa con la comunicazione da parte dell'Italia del recepimento della direttiva in parola ad opera del Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006) e poi ripresa a seguito della proroga di cui sopra, concessa dal Governo all'entrata in vigore delle norme in materia di "Vas" fino al 31 Luglio 2007.
- La Corte di giustizia più volte ha affermato che il principio della preminenza del diritto comunitario "impone non solo alle giurisdizioni, ma a tutte le istanze dello Stato membro di dare pieno effetto alla norma comunitaria, per cui "tale obbligo di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative", includendo in esse anche gli enti territoriali, (Cfr. ex multis: Corte di Giustizia Comunità Europee, 28 giugno 2001, causa C-118/00, Larys, punto 52; - CGCE, 9 settembre 2003, causa C-198/01, Consorzio Industrie, punto 49; - CGCE, 29 aprile 1999, causa C-224/97,



Il Capogruppo

**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Ciola; CGCE, 4 dicembre 1997, Cause riunite C-258/96 e C-253/96, Kampelmann, specie punto 46; - CGCE, 12 giugno 2005, Cause riunite C-453/03; C-11/04, C-12/04 e C-194/04,

- Fratelli Martini e Cargill, specie punto 101), pertanto il decreto “milleproroghe” (Legge 228/2006 di conversione del DL 173/2006), che spostava la data di entrata in vigore della Parte Seconda (quella relativa alla VAS) del D.lgs 152/2006 al 31 gennaio 2007 andava disapplicato dalla pubblica amministrazione competente determinando la vigenza della Parte Seconda (relativa alla VAS) del D.lgs 152/2006;

Considerato che:


- la variante al PRC apportata dalla Conferenza di servizi conclusa il 22 novembre 2006 che ha approvato i progetti definitivi del Nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese in Fara Sabina ed il progetto preliminare della bretella di collegamento tra la S.S. 4 dir. e la ex S.S. 313 nel Comune di Montelibretti non sono stati preventivamente sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e pertanto ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del D.Lgs 152 del 2006 sono nulli.

Considerato inoltre che:

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'articolo 142 (Aree tutelate per legge) dispone: Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- La L.R. 6 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico all'articolo 7 (Protezione dei corsi delle acque pubbliche) prevede: Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.
- Le aree soggette a vincoli di in edificabilità (L:R. 24/1998), così come imposti dalla Determinazione del Dipartimento del Territorio n. 137/2003 e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 171/2004, sono selvaggiamente manomesse prevedendo su di esse la realizzazione di “macro-lotti”; inoltre in esplicita violazione delle norme che vietano il tombamento dei corsi d'acqua (Deliberazione Giunta Regionale n. 4340 del 28/05/1996) il fosso Figorone viene intubato con un'unica opera lunga 393 m, (b=2.00 x h=1.50m), che per le sue dimensioni non è neanche ispezionabile. Si vuole inoltre evidenziare che il Fosso



**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Il Capogruppo

Figorone, il cui bacino complessivo è di circa 3 kmq, è un fosso a regime torrentizio e quindi mentre nei periodi estivi la portata è nulla nei periodi invernali le portate interessano l'alveo naturale e per eventi di pioggia eccezionali anche le aree limitrofe con parziali esondazioni.

La realizzazione dei macro-lotti, così come progettati, comportano lo sbarramento dei bacini idrografici presenti nell'area: fosso Pasquino, Valle Peragalli e i sottobacini del fosso Figorone, creando un danno ambientale per le aree a monte dove tra l'altro si stanno edificando nuovi comprensori che così vedono compromessi i naturali deflussi delle acque piovane. Ciò comporterebbe l'alterazione irreversibile del regime idraulico esistente e il pericolo di ristagno di acque nelle aree a monte degli sbarramenti.

- la tutela del paesaggio è compito della Repubblica e quindi in primo luogo dello Stato che ben può delegare le relative funzioni amministrative alle Regioni (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378; Corte Cost., 29 dicembre 1982, n. 239);
- le esigenze di tutela del paesaggio si pongono quale «valore di straordinario rilievo» (Corte Cost., 1° aprile 1985, n. 94), primario ed insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro (Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262; 18 ottobre 1996, n. 341; 28 luglio 1995, n. 417; 20 febbraio 1995, n. 46; 24 febbraio 1992, n. 67; 9 dicembre 1991, n. 437; 11 luglio 1989, n. 391; 27 giugno 1986, n. 151; 21 dicembre 1985, n. 359);
- l'imposizione in concreto del vincolo paesistico contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggi (Corte Cost., 21 novembre 1997, n. 345) e ne evita le alterazioni (Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 355), in sintesi, l'art. 9 della Costituzione «tutela il paesaggio-ambiente, come espressione di principio fondamentale dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo e si sviluppa la persona umana» (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378; 1° aprile 1998, n. 85).


Preso atto che:

- non è stata attivata la preventiva procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per le consistenti modifiche che la conferenza di servizi conclusa il 22 novembre 2006 ha apportato al Piano Regolatore Territoriale Consortile per l'agglomerato industriale di Fara Sabina (Ri), in località Passo Corese;
- la realizzazione del PRC contrasta con le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e della L.R. 6 Luglio 1998, n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico, nonché con quanto previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato con Deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2007 n. 556, con la Determinazione del Dipartimento del Territorio n. 137/2003, la Delibera del Consiglio Regionale n. 171/2004 e la Deliberazione Giunta Regionale n. 4340 del 28/05/1996.



Il Capogruppo

**GRUPPO CONSILIARE
VERDI
REGIONE LAZIO**



Interroga il Presidente della Giunta regionale

Per sapere:

- quali iniziative urgenti intende adottare al fine di bloccare immediatamente i lavori in corso nonché ogni procedimento tecnico-amministrativo (conferenza di servizi, autorizzazioni ecc.) finalizzato alla realizzazione delle opere previste dal Piano Regolatore Territoriale Consortile così come modificato dalla conferenza di servizi conclusa il 22 novembre 2006 per l'agglomerato industriale di Fara Sabina (Ri), in località Passo Corese;
- quali iniziative urgenti intende adottare al fine di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano Regolatore Territoriale Consortile così come modificato dalla conferenza di servizi conclusa il 22 novembre 2006 per l'agglomerato industriale di Fara Sabina (Ri), in località Passo Corese;
- quali iniziative urgenti intende adottare al fine di preservare l'area archeologica individuata nelle Tavole B 20 e C 20 del PTPR di cui alla DGR 556/2007 ricadenti all'interno del perimetro del Piano Regolatore Territoriale Consortile per l'agglomerato industriale di Fara Sabina (Ri), in località Passo Corese;
- quali iniziative urgenti intende adottare al fine di verificare il rispetto dei vincoli di inedificabilità di cui alla Determinazione del Dipartimento del Territorio n. 137/2003 e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 171/2004, nonché verificare il rispetto delle norme che vietano il tombamento dei corsi d'acqua di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 4340 del 28/05/1996.

Angelo Bonelli